



***CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA UISP NAZIONALE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
UISP SDA CALCIO 2024-2025
NORME DI PARTECIPAZIONE***

*- composte da 14 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)*



Comunicato Ufficiale n° 1

1. ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2024-2025

Le Attività Nazionali UISP S.d.A. Calcio 2024-2025 si disputano in tre fasi:

1. 1^ FASE AREZZO - Gironi di qualificazione alla 2^ Fase ;
2. 2^ FASE TOSCANA - Gironi di qualificazione alla 3^ Fase Finale;
3. 3^ FASE-Finali (livello Nazionale).

Fase 1: più categorie e più gironi di Calcio a 11, calcio a 5 Femminile/Maschile e calcio a 7.

Sarà effettuata anche la Coppa Nazionale UISP, a gironi prima e ad eliminazione diretta successivamente, fino a giungere alla vincente.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.1 1^ FASE - GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 2^ FASE - (Contiguità Territoriale)

Nella 1^ FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte saranno divise in *Gironi Territoriali di qualificazione omogenei per contiguità geografica*.

Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun *Girone di qualificazione alla 2^ Fase* si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno".

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.

L'organizzazione tecnica di ciascun *Girone di qualificazione* è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Territoriali/Regionali competenti. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 2^ Fase.

Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse.

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3.

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).



Calcio a 11 -

Di Norma ci sono tre categorie e con più gironi per categorie. Le gare sono di andata e ritorno e con una classifica che vede promozioni e retrocessioni tra le varie categorie. Le vincenti delle tre prime categorie parteciperanno alla 2^a fase.

Calcio a 7 -

Di Norma c'è una categoria e con uno o più gironi. Le gare sono di andata e ritorno e con una classifica che vede le vincenti partecipare alla 2^a fase.

Calcio a 5M/F -

Di Norma ci sono due categorie e con uno o più gironi. Le gare sono di andata e ritorno e con una classifica che vede le vincenti della Categoria 1 partecipare alla 2^a fase.

2.2 2^a FASE - GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 3^a FASE FINALE

Nella 2^a FASE tutte le Associazioni e Società sportive iscritte/qualificate saranno divise in *Gironi di qualificazione alla 3^a Fase Finale omogenei per contiguità geografica (Regionale)*. Le Associazioni e Società sportive inserite in ciascun *Girone di qualificazione alla 3^a Fase Finale*, si affronteranno tra di loro preferibilmente in gare di "andata e ritorno".

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.

L'organizzazione tecnica di ciascun *Girone di qualificazione* è delegata ai Settori di Attività (S.d.A.) Calcio Regionali. Gli stessi S.d.A. Calcio hanno anche il compito di stabilire, sulla base della classifica finale di ciascun girone, il numero di Associazioni e Società Sportive che accedono alla 3^a Fase Finale.

Per garantire l'amatorialità, le squadre possono essere suddivise in gironi (cat.) tenendo conto del valore tecnico/competitivo degli atleti che compongono le stesse.

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3.

Denominazione dei gironi: Girone 1 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 1/a; Girone 1/b; ecc.); Girone 2 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 2/a; Girone 2/b; ecc.); Girone 3 (in caso di più gironi, si adotterà la seguente nomenclatura: Girone 3/a; Girone 3/b; ecc.).



2.3 3^ FASE - FINALE

Le Associazioni e Società sportive vincenti *i gironi relativi alla Fase 1^ e/o 2^ Fase*, acquisiscono il diritto a partecipare alla 3^ Fase - "Finale" 2024/2025.

La 3^ Fase *Finale* 2024/2025 si articolerà in gironi, con calendari che verranno definiti in base al numero di squadre.

3. TERMINI DI SVOLGIMENTO

Le Attività Nazionali S.d.A. UISP Calcio 2024-2025 sarà organizzato con le seguenti modalità:

La 1^ FASE (Gironi di qualificazione Territoriali) si svolgerà dal 1° settembre 2024 al 05 maggio 2025;

La 2^ FASE (Gironi di qualificazione Regionali) si svolgerà dal 11 settembre 2024 al 01/06/2025

La 3^ FASE (Finale) si svolgerà in luogo da definire nel periodo compreso tra il 09/05/2024 al 06/07/2024.

Il S.d.A. Calcio Nazionale UISP si riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante specifico Comunicato Ufficiale.

4. ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE

Sono ammesse a partecipare alla 1^ Fase e alla 2^ Fase (qualora non venga indetta la 1^ Fase), tutte le Associazioni e Società sportive in regola con l'affiliazione UISP per l'anno sportivo 2024-2025 che ne faranno richiesta, mediante la presentazione della domanda d'iscrizione che è pubblicata sui Comunicati Ufficiali dei S.d.A. Calcio Territoriali e/o Regionali.

Oltre a quanto sopra descritto le Associazioni devono essere in regola con eventuali pendenze economiche pregresse verso il Comitato Territoriale di Arezzo.

5. ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente), deve essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail (arezzo@uisp.it o calcio.arezzo@uisp.it) alla Segreteria del S.d.A. Calcio Territoriale di Arezzo entro il giorno 09 Settembre 2024, per quelle Associazioni che partecipano di diritto ai gironi di 1^ Categoria e/o alla Coppa nazionale Uisp - Coppa EDO GORI -Entro il 27 Settembre per tutte le altre Associazioni e Società Sportive. È facoltà della S.d.A. accettare l'iscrizione oltre il 27 settembre per eventuali nuove Associazioni.



6. QUOTA D'ISCRIZIONE e QUOTE GARA ATTIVITÀ NAZIONALI UISP SdA CALCIO Arezzo^ FASE Territoriale 2024-2025

Inserite nell'Appendice che verrà pubblicata successivamente.

7. COMUNICATI UFFICIALI

Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d'informazione nel quale devono essere pubblicate, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni del SdA Calcio UISP, nonché il calendario delle gare.

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data e ora della sua pubblicazione (art. 62 RTN), che avviene, di norma, nella giornata di Martedì - Possono essere pubblicati più comunicati in una settimana per ufficializzare eventuali recuperi, gare di Coppa Nazionale ecc. - tramite:

- ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Via Catenaia 12 - Arezzo.
- inserimento nell'apposita sezione del sito <http://www.calciouisparezzo.it/> e sulla pagina Facebook Uisp Comitato di Arezzo.
- invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte le Associazioni e Società Sportive partecipanti.

8. REGOLAMENTO TECNICO

Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nelle *Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2024-2025* si adotta il "**Regolamento Tecnico Nazionale**". Per la 1^ Fase e per la 2^ Fase sono ammesse deroghe per i Territori/Regioni che ne faranno richiesta e comunque previa autorizzazione del S.d.A. Calcio Nazionale.

.

9. INFORTUNI

Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o consegnata - nei modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp - presso la sede del Comitato UISP Arezzo (inserire Territorio o Regione), o seguire le indicazioni presenti sul sito per procedere alla denuncia infortuni online.

Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/.

10. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo come e-mail; in tal caso



le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.).

NORME GENERALI

1. L'attività della S.d.A. Calcio Nazionale inizia il 01 settembre 2024 e termina il 31 agosto 2025;
2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale del S.d.A. Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento.
3. Le Associazioni e Società Sportive, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare all'atto della sottoscrizione dell'adesione, se non già presente agli atti della SdA stessa, anche copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 192 RTN.
4. Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all'attività agonistica con Associazioni e Società Sportive differenti purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda attività per ogni Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 RTN).
5. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti e le atlete non possono giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art. 80 RTN).
6. I/Le Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni o Società Sportive che partecipano ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società Sportiva, purché siano in possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva con la quale il/la Dirigente disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23 lettera C del RTN).
7. La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
8. Le Associazioni e Società sportive partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da consegnare all'arbitro un/una dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I/Le dirigenti, possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN). Inoltre, se durante lo svolgimento della partita il/la dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara,



- la rappresentanza dell'Associazione o Società sportiva verrà assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).
9. In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di dare "comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio competente", è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail.
 10. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2025. Il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'art. 34 comma a/II RTN.
 11. I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal SdA Calcio UISP, anche con Associazioni o Società sportive diverse, colpiti/e da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono partecipare a nessuna manifestazione fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. I/Le tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. E' posto a carico delle Associazioni e Società sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).
 12. I provvedimenti disposti a fine gara possono non essere notificati agli/alle interessati/e. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile;
 13. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal SdA Calcio Uisp (salvo l'espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E' posto a carico delle Associazioni o Società sportive l'onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.
 14. Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP S.d.A. Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi. La forma del reclamo, come previsto dall'art.159 RTN, deve essere presentata entro i termini previsti dall'art.161 RTN. I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP S.d.A. Calcio competente all'indirizzo Via Catenaia 12, 52100 Arezzo (art. 61/c/4), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Le indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, RICORSO E ISTANZA del RTN.

15.



UISP SDA AREZZO CALCIO 2024-2025 MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ DI PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA _____

CON SEDE IN _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

CHIEDE DI ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA

ALCAMPIONATONAZIONALE UISP SDA CALCIO 2024-2025.

1^ FASE AREZZO: CACIO A _____

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

DENOMINAZIONE _____

DIRIGENTE RESPONSABILE _____

E-MAIL _____ CELL. _____

COLORE 1^ MAGLIA _____ COLORE 2^ MAGLIA _____

TUTELA SANITARIA

dichiarache, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte alle gare, saranno in possesso di documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al compimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività non agonistica.(I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 198 RTN)

Firma _____



Allegato "A" (2/2)

DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, l'impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa delle proprie gare "in casa" sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e che, durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 194 RTN)

Firma _____

AUTORIZZA

la UISP a trattenere l'intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva rinunci a partecipare all'Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. Qualora l'Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell'Associazione/Società sportiva prima dell'inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, **ACCETTA** che gli siano restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell'Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all'Attività nazionale al quale la propria associazione/società sportiva è iscritta

Data ____ / ____ / ____

(firma Presidente Associazione/Società)

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Regionale/Territoriale UISP)



**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP**

“Circolare del 31 maggio 2024”

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025:

- 1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2024-2025 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.**
- 2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2024.**
- 3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.**
- 4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.**
- 5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.**

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2024-2025 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2025.

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2025 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11



del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2024/2025, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2024

Attività FIGC	Attività UISP			
	Calcio a 11 maschile	Calcio a 5 maschile	Calcio a 7/8 e over 35/40	Calcio a 5 femminile
Calcio a 11 amatori (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 3a categoria (1)	No*	si	si	/
Calcio a 11 1a e 2a categoria	no * (1)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (1)	no (1)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 3^o, 2a e 1a



nella stagione 2024-2025 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione del passaggio di società, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

Attenzione: in deroga alla Circolare del 31 Maggio 2024 possono essere tesserati solamente 3 giocatori per Associazione, provenienti dalla FIGC, che hanno partecipato per l'anno in corso, 2024/2025, a gare con Società che disputano campionati fino alla 1^a Categoria, compresa, entro il 31 Gennaio 2025 come circolare del 31 Maggio 2024. Per gli atleti che partecipano ai campionati amatori FIGC detto tesseramento non è vincolante pertanto, possono disputare gare con la tessera UISP, pur essendo tesserati con la FIGC, senza alcuna limitazione. In deroga al punto 5 della presente Circolare gli Atleti che hanno compiuto il 40° anno di età durante la stagione in corso sono assoggettati alle regole degli altri atleti provenienti dalla FIGC sia nel rispetto del numero di tesserati (3) per ASD, che nel rispetto dei tempi di tesseramento.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.

Il Coordinatore del Settore Calcio UISP - Arezzo

Giorgio Fucini

